



Gritti Calegari

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

CIRCOLARE SPECIALE - STAMPA REGISTRI CONTABILI

1. PREMESSA

L'art. 7 comma 4-quater del D.L. 10.6.1994 n. 357 (come modificato dall'art. 12- octies primo comma del D.L. 30.4.2019 n. 34 convertito dalla legge 28.6.2019 n. 58) ha modificato le regole di tenuta dei registri contabili gestiti mediante sistemi elettronici, stabilendo, in deroga a quanto disposto dall'art. 7 comma 4- ter del D.L. 357/94, l'obbligatorietà della relativa trascrizione su supporti cartacei soltanto ove specificamente richiesta in sede di controllo. Quindi i registri contabili sono considerati regolari, anche in assenza della relativa stampa, a condizione che i dati siano aggiornati sui supporti elettronici e che, in sede di controllo, gli stessi siano stampati con immediatezza, su richiesta degli organi competenti e in loro presenza.

I registri di cui si tratta sono:

- il libro giornale;
- i mastrini;
- il libro inventari;
- il registro dei beni ammortizzabili;
- i registri IVA;
- le scritture ausiliarie di magazzino.

2. MODALITA' DI TENUTA DEI REGISTRI CONTABILI

I libri e i registri contabili possono essere tenuti:

- a. su supporto cartaceo, eventualmente utilizzando sistemi elettronici;
- b. con modalità informatiche.

a. Tenuta in forma cartacea

L'art. 7, comma 4-ter del D.L. 10.6.1994 n. 357 stabilisce che i registri contabili tenuti con sistemi elettronici si considerano tenuti regolarmente se i dati relativi ad un esercizio vengono stampati entro 3 mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio stesso, **ossia entro il 10 marzo 2021 per l'anno d'imposta 2019.**

Fino alla scadenza del suddetto termine i registri sono considerati regolari se:

- risultano aggiornati su supporti informatici;
- siano immediatamente stampabili su richiesta degli organi di controllo.



Gritti Calegari

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

In deroga all'art. 7, comma 4-ter del D.L. 357/1994, il successivo comma 4- quater, come modificato dall'art. 12-octies, primo comma del D.L. 30.4.2019 n. 34 introdotto dalla legge di conversione 28.6.2019 n. 58, **esonera l'imprenditore dall'obbligo di stampare i registri almeno una volta all'anno se gli stessi:**

- sono aggiornati su supporti elettronici;
- sono immediatamente stampabili su richiesta degli organi di controllo.

MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI REGISTRI CARTACEI

LIBRO/REGISTRO	BOLLATURA	SOCIETA' DI CAPITALI	ALTRI SOGGETTI
Libro Giornale	SI	€ 16 OGNI 100 PAGINE O FRAZIONI	€ 32 OGNI 100 PAGINE O FRAZIONI
Libro Inventari	SI	€ 16 OGNI 100 PAGINE O FRAZIONI	€ 32 OGNI 100 PAGINE O FRAZIONI
Registri fiscali	NO	-	-

b. Archiviazione sostitutiva dei registri contabili

Anche per la conservazione informatica il processo di conservazione sostitutiva va concluso entro il termine di 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione annuale (per l'esercizio 2019, entro il 10 marzo 2021) con apposizione della marca temporale e firma digitale.

Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri cartacei.

L'imposta va versata in un'unica soluzione entro il 30 aprile mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501.

L'ammontare annuo dell'imposta dovuta è determinato in funzione del numero di registrazioni (ovvero da ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio).

MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI REGISTRI DIGITALI

LIBRO/REGISTRO	BOLLATURA	SOCIETA' DI CAPITALI	ALTRI SOGGETTI
Libro Giornale	SI	€ 16 OGNI 2.500 REGISTRAZIONI O FRAZIONI	€ 32 OGNI 2.500 REGISTRAZIONI O FRAZIONI
Libro Inventari	SI	€ 16 OGNI 2.500 REGISTRAZIONI O FRAZIONI	€ 32 OGNI 2.500 REGISTRAZIONI O FRAZIONI
Registri fiscali	NO	-	-



Gritti Calegari

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

3. SUGGERIMENTO PER LA STAMPA ANNUALE DEI REGISTRI CARTACEI

1. Nonostante non sia obbligatoria la stampa dei registri in base a quanto sopra riportato, consigliamo ugualmente di procedere alla stampa almeno annuale dei libri e registri contabili, senza attendere eventuali controlli in occasione dei quali potrebbero esserci problemi alla stampa immediata.

Detta stampa potrebbe essere effettuata su carta ovvero in formato PDF.

2. In questo caso cambiano le modalità di pagamento dell'imposta di bollo. Infatti potendo "contare" le pagine stampate (anche in PDF), l'imposta va determinata nella misura di:

- € 16 per le società di capitali che versano annualmente la tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri;

- € 32 per ogni altra impresa;

ogni 100 pagine o frazione di esse (art. 16 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 642/1972). L'imposta va versata utilizzando il Mod. F23 utilizzando il codice tributo 458T.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Studio Gritti - Calegari